

## **TI\_GERICHTE 14.2017.71 vom 4. September 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-09-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2017.71](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.71)

FR: TI\_GERICHTE 14.2017.71 du 4 septembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 14.2017.71 del 4 settembre 2017

### **Regeste**

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Attestato di carenza beni. Passaggio del credito a seguito di tre fusioni e due cessioni. Fatti notori. Iscrizioni del registro fondiario. Divieto dei nova in sede di reclamo

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l'istanza dopo aver constatato l'assenza, agli atti, di un documento attestante il passaggio del credito da parte dell'allora creditrice menzionata sull'attestato di carenza beni prodotto quale titolo di rigetto – la PI 2 – alla Banca PI 1, la quale a sua volta l'ha ceduto alla RE 1.

#### **E. 4**

Nel reclamo la RE 1 precisa che il credito incorporato nell'attestato di carenza beni da lei prodotto, emesso il 24 aprile 1979 nei confronti di CO 1 dall'Ufficio di esecuzione di \_\_\_\_\_ a favore della PI 2, è stato acquisito dalla banca PI 1 a seguito di tre fusioni intervenute nel corso degli anni. La prima, quando la PI 2 è stata assunta dalla banca PI 3, la seconda a seguito della fusione del 5 ottobre 1995 tra quest'ultima e la PI 4, la quale è stata infine ripresa dalla PI 1 tramite una terza fusione. Il credito è successivamente stato ceduto dalla PI 1 prima alla PI 5 e in seguito alla stessa istante. In merito alle avvenute fusioni, la reclamante rinvia a quanto si evince dai registri di commercio, “ pubblici ed ufficiali ”, chiedendo così l'accoglimento della sua istanza.

#### **E. 5**

Senonché, come visto (sopra consid. 1.2), le allegazioni di fatto e i documenti nuovi sono inammissibili in sede di reclamo. Certo, ove possano essere verificate tramite delle pubblicazioni accessibili a chiunque, di principio le iscrizioni figuranti a registro di commercio sono considerate fatti di pubblica notorietà (sentenze del Tribunale federale 2C\_82/2015 del 2 luglio 2015, consid. 6.2 con rinvii, e 5A\_62/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1), che non devono essere né allegati né provati (art. 151 CPC). Nel caso concreto, tuttavia, la ricerca della PI 2 non dà alcun risultato né sul sito internet della Confederazione (Indice centrale delle ditte della Confederazione, Zefix) né su quello del Registro di commercio del cantone di Basilea Campagna, tant'è che la documentazione fornita dalla stessa reclamante non sembra essere stata scaricata dal web. E anche l'estratto relativo alla PI 3 ottenibile sul sito cantonale non menziona le informazioni sulla fusione con la PI 2. Ma soprattutto, una ricerca in internet sarebbe stata possibile solo se la reclamante avesse allegato, già in prima sede, i vari passaggi della pretesa posta in esecuzione dalla creditrice indicata sull'attestato di carenza di beni prodotto quale titolo di rigetto fino all'PI 1, menzionando i nomi delle società nel frattempo estinte per fusione. Tali allegazioni, che

non potevano essere note al primo giudice, specie perché l'istante non si è presentata all'udienza, non sono ammissibili in sede di reclamo (sopra consid. 1.2). In assenza di prova della cessione all'istante del credito posto in esecuzione, la decisione impugnata si rivela corretta, sicché il reclamo non può ch'essere respinto. Ciò posto, rimane sempre la facoltà per l'escutente di chiedere di nuovo il rigetto dell'opposizione, anche nella stessa esecuzione, adducendo le allegazioni di fatto tralasciate in prima sede e producendo i documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva ommesso di allegare alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c).

#### **E. 6**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

#### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'797.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.